

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

### COMUNICATO UFFICIALE N. 146/DCF

#### A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Serie B

Risultati gare del 12 Marzo 2023 - 5ª Giornata Ritorno

A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE	A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	4 - 1
RAVENNA WOMEN FC SSD ARL	CESENA FC	V.D.G.S.
S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.	GENOA CRICKET AND F.C.SPA	4 - 0
S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL	A.S.D. APULIA TRANI	4 - 1
SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE	SAN MARINO ACADEMY	2 - 1
SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM	SSDARL WOMEN HELLAS VERONA	0 - 3
SSDARL CITTADELLA WOMEN	A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE	2 - 0
TERNANA CALCIO SPA	SSDARL NAPOLI FEMMINILE	1 - 3

#### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 14 marzo 2023, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Serie B

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 12 Marzo 2023

#### **Gara S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL - A.S.D. APULIA TRANI**

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società A.S.D. APULIA TRANI ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B Divisione Calcio Femminile) che alla lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è

imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

- che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l'anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società A.S.D. APULIA TRANI risultano schierate su un totale di venti calciatrici solo un numero di quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette "formate". Risultando "non formate" le seguenti calciatrici: n. 8 BISTRIAN CLAUDIA ANDREA; n. 9 RUS LAURA ROXANA; n. 11 FEDOTOVA RENATE; n. 15 LISSOM MATIP MARIE CONCHITA; n. 20 COLESNICENCO NADEJDA e n. 19 CORSO MARTINA PIA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l'indicazione di un numero di calciatrici "non formate" superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL - A.S.D. APULIA TRANI 4-1, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un'ammenda

Delibera

di infliggere:

1. Alla società A.S.D. APULIA TRANI l'ammenda di € 1.500,00
2. al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Nicola DI CHIANO l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 21 marzo 2023

### **Gara RAVENNA WOMEN FC SSD ARL - CESENA FC**

Il Giudice Sportivo,

Esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società CESENA FC ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B Divisione Calcio Femminile) che alla lettera B – punto 7 - "Partecipazione delle calciatrici" stabilisce l'obbligo dell'impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

- che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero

- nate dopo l'anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società CESENA FC risultano schierate su un totale di diciotto calciatrici solo un numero di tredici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette "formate". Risultando "non formate" le seguenti calciatrici: n. 10 MAK KAREN; n. 25 IRIGUCHI NANOKA; n. 31 PLONER SZANDRA; n. 49 KIAMOU CHRISTIANNA TZE e n. 88 ALKHOVIK KARYNA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l'indicazione di un numero di calciatrici "non formate" superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020).

Delibera

1. di infliggere alla società CESENA FC la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore del Ravenna Women FC SSDARL;

2. di irrogare alla società CESENA FC la sanzione di € 500,00

3. di infliggere al Dirigente accompagnatore ufficiale della società CESENA FC, Sig. Paolo TANI, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 21 marzo 2023

#### **Gara A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE - A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO**

Il Giudice Sportivo,

Esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento campionato Serie B D.C.F.) che alla lettera B – punto 7 - "Partecipazione delle calciatrici" stabilisce l'obbligo dell'impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

- che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero

- nate dopo l'anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO risultano schierate su un totale di diciannove calciatrici solo un numero di quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette "formate". Risultando "non formate" le seguenti calciatrici: n. 5 TALEB MARIIA AMEL; n. 11 DIAZ FERRER JULIA; n. 14 GREGORIOU ANTONIA; n. 88 ILLINA ANASTASIA e n. 17 ANDREOLI MATHILDA;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva ( come stabilito dalle norme del C.U. 288/A 30/06/2022, Lettera B – punto 7), e che rileva anche l'indicazione di un numero di calciatrici "non formate" superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE - A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO 4-1, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un'ammenda

Delibera

di infliggere:

1. Alla società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO l'ammenda di € 1.500,00
2. al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig.ra Elisabetta TERRAVEGLIA l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 21 marzo 2023

### **A CARICO DELLE SOCIETÀ**

Ammenda di € 500,00 **A.S.D. APULIA TRANI**

Per l'assenza di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra come previsto e stabilito dall'art. 66 delle N.O.I.F., senza la sussistenza di cause giustificative comprovate dalla società, con l'obbligatoria certificazione della Divisione Calcio Femminile (R.A.; S.A.).

Ammenda di € 200,00 **CESENA FC**

Per aver inserito il Sig. Federico GOZZI nella distinta della squadra e averlo fatto accedere al recinto di gioco senza averne titolo.

Ammonizione e Diffida alla Società **SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE**

Per inottemperanza all'obbligo della diffusione del Comunicato anti violenza (art. 25 comma 5 C.G.S.); in violazione anche della diffusione attivata in modo che possa essere certificata dagli Ufficiali di gara, i quali ne hanno rilevato l'omissione. Sanzione così determinata valutate le circostanze attenuanti (R.A.;S.A.).

Ammonizione e Diffida alla Società **SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM**

Per inottemperanza all'obbligo della diffusione del Comunicato anti violenza (art. 25 comma 5 C.G.S.). Sanzione così determinata valutate le circostanze attenuanti (R.A.;S.A.).

### **A CARICO DEI TECNICI**

Ammonizione

**GOZZI FEDERICO (CESENA FC)**

Per essere stato inserito nella distinta della squadra e ammesso nel recinto di gioco senza averne titolo.  
AMMONIZIONI

Terza Sanzione

**MELILLO FABIO (TERNANA CALCIO SPA)**

## A CARICO DELLE CALCIATRICI

### ESPULSE

#### Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

**VIGLIUCCI CHIARA** (TERNANA CALCIO SPA)

Per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'Arbitro, in quanto a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione rivolgeva allo stesso frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### NON ESPULSE

#### Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

**BRAMBILLA VIOLA** (SAN MARINO ACADEMY)

Già diffidata (Quinta sanzione)

**MASSIMINO MARIKA** (TERNANA CALCIO SPA)

Già diffidata (Quinta sanzione)

**RAGGI GRETA LUCIA** (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL)

Già diffidata (Quinta sanzione)

### AMMONIZIONI

#### Quarta Sanzione Diffida

**LISSOM MATIP MARIE CONCHITA** (A.S.D. APULIA TRANI)

**TONIOLO MARTINA** (S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.)

**VIGLIUCCI CHIARA** (TERNANA CALCIO SPA)

#### Terza Sanzione

**CUCINIELLO PAOLA** (CESENA FC)

**DI CRISCIO FEDERICA** (TERNANA CALCIO SPA)

**DISTEFANO GAIA** (CESENA FC)

**GONZALEZ RODRIGUEZ SARA** (SSDARL NAPOLI FEMMINILE)

**MELE CHIARA** (SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM)

**NOZZI MELISSA** (SSDARL NAPOLI FEMMINILE)

**PACIONI ELEONORA** (TERNANA CALCIO SPA)

#### Seconda Sanzione

**CAPUCCI LAURA** (SSDARL WOMEN HELLAS VERONA)

**SORO FRANCESCA** (S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL)

#### Prima Sanzione

**GARDEL VALERIA** (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL)

**MONETINI NOEMI** (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 14 Marzo 2023

IL RESPONSABILE  
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE  
Ludovica Mantovani